

Studio Notarile Associato  
CAVALLINI e COCCHINI  
Via di Franco 9 - 57123 LIVORNO  
Tel. 0586 890103 - Fax 0586 895387  
P. IVA 01031550492

COPIA

REPERTORIO N. 79148

RACCOLTA N. 9916

COSTITUZIONE DI COOPERATIVA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A


L'anno duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di marzo, in Livorno, Via di Franco n. 9.

Avanti di me Dottoressa Roberta Cocchini, notaio in Livorno, iscritta al Collegio Notarile di detta città

intervengono i signori

- 1) ARGELLI GIONATA, nato a Pontedera il 17 giugno 1969, residente a Livorno, Via del Testaio n. 77, codice fiscale RGL GNT 69H17 G843C;
- 2) BENCINI DAVID, nato a Livorno il 7 novembre 1967, residente a Livorno, Via della Maddalena n. 13, codice fiscale BNC DVD 67S07 E625P;
- 3) BIASCI EDOARDO, nato a Cecina il 23 novembre 1967, residente a Rosignano Marittimo, frazione Vada, Via Telesio n. 49/1, codice fiscale BSC DRD 67S23 C415B;
- 4) CAROTI PATRIZIA, nata a Pontedera il 20 settembre 1962, residente a Pontedera, Via della Bianca n. 71, codice fiscale CRT PRZ 62P60 G843R;
- 5) CIRCELLI SALVATORE, nato a San Bartolomeo in Galdo il giorno 8 settembre 1956, residente a Rosignano Marittimo, frazione Vada, Via Aurelia Sud n. 103/A, codice fiscale CRC SVT 56P08 H764Y;
- 6) FUCILI PIETRO, nato a Livorno il 23 febbraio 1964, residente a Livorno, Via del Fagiano n. 64, codice fiscale FCL PTR 64B23 E625X;
- 7) FUCILI ROBERTO, nato a Sinalunga il 24 dicembre 1990, residente a Livorno, Piazza Savonarola n. 3, codice fiscale FCL RRT 90T24 A468N;
- 8) GORI MICHELE, nato a Livorno il 13 ottobre 1961, residente a Rosignano Marittimo, frazione Vada, Via Sottoborghi n. 22, codice fiscale GRO MHL 61R13 E625T;
- 9) GRASSI GIUSEPPE, nato a Rosignano Marittimo il 22 maggio 1957, residente a Follonica, Podere il Fico n. 46, codice fiscale GRS GPP 57E22 H570C;
- 10) LANUTO GIUSEPPE, nato a Livorno il 4 dicembre 1961, residente a Livorno, Piazza Mazzini n. 60, codice fiscale LNT GPP 61T04 E625Y;
- 11) MENNELLA MARIA, nata a Livorno il 27 marzo 1966, residente a Collesalvetti, frazione Castell'Anselmo, loc. Torretta Vecchia, Via Pisana Livornese n. 73, codice fiscale MNN MRA 66C67 E625Y;
- 12) MISERINI ROBERTO, nato a Cecina il 24 settembre 1955, residente a Cecina, Via Guido Rossa n. 6/1, codice fiscale MSR RRT 55P24 C415P;
- 13) RINALDI SERGIO, nato a Piombino il giorno 8 giugno 1953, residente a Piombino, Via Salivoli n. 38/1, codice fiscale RNL SRG 53H08 G687Z;
- 14) DI FRAIA GINO, nato a Livorno il 25 agosto 1958, residente

Registrato con procedura telematica  
all'Ufficio di Livorno  
n. 2613/14  
di cui Euro 14,000.000.000



a Livorno, Via Adriana n. 19, codice fiscale DFR GNI 58M25 E625M.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certa

convengono e stipulano quanto segue:

1) Tra ARGELLI GIONATA, BENCINI DAVID, BIASCI EDOARDO, CAROTI PATRIZIA, CIRCELLI SALVATORE, FUCILI PIETRO, FUCILI ROBERTO, GORI MICHELE, GRASSI GIUSEPPE, LANUTO GIUSEPPE, MENNELLA MARIA, MISERINI ROBERTO, RINALDI SERGIO e DI FRAIA GINO è costituita una società cooperativa a mutualità prevalente sotto la denominazione **"COSTA OVEST SOCIETÀ COOPERATIVA"**.

2) La società ha sede in Livorno, all'indirizzo risultante presso Registro delle Imprese di Livorno.

E' in facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative (anche all'estero) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento di sede sociale in un Comune diverso spettano all'assemblea.

Ai soli fini della iscrizione del presente atto di cui all'art. 111 ter delle disposizioni transitorie e di attuazione del c.c. le parti dichiarano che la sede sociale è posta in Livorno, con indirizzo attuale in Via Maggi n. 20.

3) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea anche prima della scadenza.

4) Lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

La cooperativa non ha finalità speculative ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità, applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi di mutualità ai quali si ispira il movimento cooperativo italiano.

Considerata l'attività mutualistica della Società, nonché i requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come og-

getto:

a) l'esercizio della pesca in acque marine, lacuali e fluviali;

b) la gestione dei natanti da pesca sui quali viene svolta l'attività dei soci, nonché regolare e controllare il miglior espletamento del lavoro dei pescatori associati.

A tal fine, per ottenere una coordinata ed economica gestione dei natanti stessi, ogni socio presente o futuro è tenuto a concedere in armamento o in comodato alla cooperativa il natante da pesca di sua proprietà previa stipulazione di apposito contratto per un tempo che sarà unitariamente ed egualmente determinato; la società può assumere l'armamento di imbarcazioni da pesca di proprietà di non soci; è fatto divieto ad ogni socio di esercitare attività di pesca per proprio conto;

c) di provvedere all'acquisto collettivo e all'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla pesca ed alla navigazione (reti, cordami, vele, cassettame, tinture, cavi, motori, pezzi di ricambio di motori, benzina, nafta, lubrificanti, ecc.) per i natanti della cooperativa, nonché per i natanti armati dalla stessa o comunque ad essa concessi in comodato;

d) di provvedere alla gestione degli scali di alaggio per preparazione e manutenzione delle barche, nonché per la costruzione di nuove imbarcazioni;

e) di provvedere al collocamento collettivo del prodotto ittico o alla vendita dello stesso sia nei mercati all'ingrosso, sia al dettaglio;

f) di organizzare e gestire i servizi nei mercati all'ingrosso del pesce;


g) di organizzare e gestire tutti i servizi inerenti la ghiacciatura, la manipolazione e la spedizione del pesce, la produzione ed il trasporto del ghiaccio, la fabbricazione delle cassette del pesce, l'acquisto e la gestione dei mezzi di trasporto, la riparazione e manutenzione delle reti, delle vele, e degli altri attrezzi in genere necessari per lo svolgimento dell'attività di pesca;

h) di promuovere, organizzare e gestire la coltura dei prodotti ittici in acque marine ed in acque interne, nonché realizzare e gestire barriere artificiali sul demanio marino atte al ripopolamento ittico;

i) di gestire in modo collettivo i natanti destinati alla pesca sui quali viene svolta l'attività dei soci nonché regolare con apposite norme tecniche il miglior espletamento del lavoro dei pescatori soci che a questo fine ricevono dalla cooperativa ogni direttiva in merito;

l) di promuovere, organizzare, gestire e lavorare per conto terzi, attività di pulizia di specchi d'acqua siano essi marini o canali o laghi di acqua dolce;

m) di promuovere, organizzare, gestire attività di "Pesca Turismo" e di ittiturismo; gite turistiche anche in battello e



- attività di produzione del pescato;
- n) di svolgere attività di rimorchio di altre imbarcazioni;
  - o) di svolgere attività subacquea e non, per qualsiasi tipo di assistenza ad imbarcazioni (interventi su eliche, carene, assi, ecc.), nonché lavori di ripristino di banchine e sistemazione aree portuali;
  - p) di concedere il noleggio e la locazione delle imbarcazioni armate dalla cooperativa, o ad essa affidate in comodato;
  - q) di gestire pontili e banchine;
  - r) di acquistare o prendere in armamento o comunque in comodato imbarcazioni anche non da pesca;
  - s) promuovere, organizzare e gestire tutte quelle attività che possono essere anche simili a quelle menzionate previo parere favorevole dell'Assemblea dei Soci;
  - t) di assolvere all'obbligo contributivo, ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale;
  - u) di acquistare e vendere prodotti ittici non provenienti dal lavoro dei soci;
  - v) di promuovere, organizzare e gestire ogni e qualunque attività inerente od affine con la pesca o la produzione in genere di prodotti ittici;
  - z) disbrigo pratiche amministrativo/contabili in materia di pesca e sicurezza anche in favore di non soci.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del C.C..

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie, finanziarie e di qualsivoglia natura, atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge per sé e per i propri soci. La società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese cooperative e no, che svolgano attività similari od integrative e potrà consociarsi ad altre cooperative o consorzi per rendere efficace la propria azione. La società potrà inoltre estendere la propria attività in altri luoghi; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione può istituire apposite sezioni soci definendone con proprio regolamen-

to, compiti e poteri, sia nell'ambito della provincia di Livorno che nel resto del territorio nazionale.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali competenti.

5) Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore nominale non inferiore, né superiore ai limiti di legge, dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti, dalla riserva straordinaria, da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

6) Ognuno dei Componenti dichiara di sottoscrivere la quota di Euro 200,00 (duecento/00).

Il capitale sociale iniziale sottoscritto è pertanto di Euro 2.800,00 (duemilaottocento/00) che i componenti dichiarano di avere prima d'ora versato, ciascuno per le proprie ragioni, in contanti interamente all'organo amministrativo che ne rilascia quietanza.

7) La cooperativa è amministrata inizialmente da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

8) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, nei limiti di cui all'art. 2519 del codice civile.

La società è retta in quanto compatibili dalle disposizioni sulle società a responsabilità limitata perché avente attualmente un attivo patrimoniale inferiore ad un milione di Euro ai sensi dell'art 2519 c.c.; è regolata, inoltre, da tutte le norme contenute nel presente atto del quale fa parte integrante lo Statuto sociale, predisposto a cura dei Costituenti, composto da 22 (ventidue) articoli, che, previa lettura da me notaio datane ai componenti, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perché ne formi parte sostanziale ed al quale pure viene espressamente rinviato per quanto concerne i requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci, il modo ed il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, le condizioni di recesso ed esclusione, le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni nonché forme di convocazione dell'assemblea.

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponen-



doli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

9) L'importo globale, approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società ammonta approssimativamente ad Euro 1.200,00.

10) Gli stessi soci costituenti con decisione unanime conven-gono che la società sia amministrata a tempo indeterminato da consiglio di amministrazione composto da numero 5 (cinque) membri nelle persone dei signori:

\* Mennella Maria (Presidente);

\* Caroti Patrizia (Vice Presidente);

\* Argelli Gionata (Consigliere);

\* Fucili Roberto (Consigliere);

\* Bencini Enrico, nato a Livorno il giorno 11 aprile 1969, residente a Livorno, Via di Antignano n. 215, codice fiscale BNC NRC 69D11 E625D (Consigliere)

tutti nati e domiciliati come in epigrafe; ARGELLI GIONATA, CAROTI PATRIZIA, FUCILI ROBERTO e MENNELLA MARIA dichiarano di accettare le cariche dichiarando di non incorrere in alcune delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

I soci convengono inoltre di non procedere alla nomina dell'Organo di Controllo non sussistendo attualmente il presupposto legislativo.

Gli stessi soci costituenti delegano il Presidente del Consiglio di amministrazione signora Mennella Maria a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per l'iscrizione della stessa nell'apposito Albo delle Cooperative a mutualità prevalente previsto per legge, esonerando il Notaio da ogni responsabilità in merito.

Le spese di questo atto e le sue consequenziali sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho redatto il presente atto del quale ho dato lettura ai componenti che dichiarano di approvarlo e con me lo iniziano a firmare alle ore 17.25 ai sensi di legge.

Consta di quattro fogli scritti da persona di mia fiducia e da me completati per pagine undici e fin qui della dodicesima.

Firmato: Gionata Argelli - David Bencini - Biasci Edoardo - Caroti Patrizia - Circelli Salvatore - Fucili Pietro - Fucili roberto - Michele Gori - Giuseppe Grassi - Lanuto Giuseppe - Maria Mennella - Miserini Roberto - Sergio Rinaldi - Gino Di Fraia - Roberta Cocchini=Notaio



## TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

### Art. 1 – Denominazione

1.1 E' costituita la Società cooperativa denominata "COSTA OVEST Società Cooperativa".

1.2 La società ha sede nel Comune di Livorno.

1.3 E' in facoltà dell'organo amministrativo istituire filiali, succursali o altre unità locali operative (anche all'estero) ovvero trasferire la sede sociale nell'ambito del citato Comune.

L'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento di sede sociale in un Comune diverso spettano all'assemblea.

### Art. 2 – Durata

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

## TITOLO II SCOPO - OGGETTO

### Art. 3 (Scopo mutualistico)

3.1 La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata e lo scopo mutualistico che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.

3.2 La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

3.3 Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.


### Art. 4 (Oggetto sociale)

4.1 Considerata l'attività mutualistica della Società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- a) l'esercizio della pesca in acque marine, lacuali e fluviali;
- b) la gestione dei natanti da pesca sui quali viene svolta l'attività dei soci, nonché regolare e controllare il miglior espletamento del lavoro dei pescatori associati.

A tal fine, per ottenere una coordinata ed economica gestione dei natanti stessi, ogni socio presente o futuro è tenuto a concedere in armamento o in comodato alla cooperativa il natante da pesca di sua proprietà previa stipulazione di apposito contratto per un tempo che sarà unitariamente ed egualmente determinato; la società può assumere l'armamento di imbarcazioni da pesca di proprietà di non soci; è fatto divieto ad ogni socio di esercitare attività di pesca per proprio conto;

c) di provvedere all'acquisto collettivo e all'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla pesca ed alla navigazione (reti, cordami, vele, cassettame, tinture, cavi, motori, pezzi di ricambio di motori, benzina, nafta, lubrificanti, ecc.) per i natanti



della cooperativa, nonchè per i natanti armati dalla stessa o comunque ad essa concessi in comodato;

d) di provvedere alla gestione degli scali di alaggio per preparazione e manutenzione delle barche, nonchè per la costruzione di nuove imbarcazioni;

e) di provvedere al collocamento collettivo del prodotto ittico o alla vendita dello stesso sia nei mercati all'ingrosso, sia al dettaglio;

f) di organizzare e gestire i servizi nei mercati all'ingrosso del pesce;

g) di organizzare e gestire tutti i servizi inerenti la ghiacciatura, la manipolazione e la spedizione del pesce, la produzione ed il trasporto del ghiaccio, la fabbricazione delle cassette del pesce, l'acquisto e la gestione dei mezzi di trasporto, la riparazione e manutenzione delle reti, delle vele, e degli altri attrezzi in genere necessari per lo svolgimento dell'attività di pesca;

h) di promuovere, organizzare e gestire la coltura dei prodotti ittici in acque marine ed in acque interne, nonchè realizzare e gestire barriere artificiali sul demanio marino atte al ripopolamento ittico;

i) di gestire in modo collettivo i natanti destinati alla pesca sui quali viene svolta l'attività dei soci nonchè regolare con apposite norme tecniche il miglior espletamento del lavoro dei pescatori soci che a questo fine ricevono dalla cooperativa ogni direttiva in merito;

l) di promuovere, organizzare, gestire e lavorare per conto terzi, attività di pulizia di specchi d'acqua siano essi marini o canali o laghi di acqua dolce;

m) di promuovere, organizzare, gestire attività di "Pesca Turismo" e di ittiturismo; gite turistiche anche in battello e attività di produzione del pescato;

n) di svolgere attività di rimorchio di altre imbarcazioni;

o) di svolgere attività subacquea e non, per qualsiasi tipo di assistenza ad imbarcazioni (interventi su eliche, carene, assi, ecc.), nonchè lavori di ripristino di banchine e sistemazione aree portuali;

p) di concedere il noleggio e la locazione delle imbarcazioni armate dalla cooperativa, o ad essa affidate in comodato;

q) di gestire pontili e banchine;

r) di acquistare o prendere in armamento o comunque in comodato imbarcazioni anche non da pesca;

s) promuovere, organizzare e gestire tutte quelle attività che possono essere anche simili a quelle menzionate previo parere favorevole dell'Assemblea dei Soci;

t) di assolvere all'obbligo contributivo, ai fini della tutela previdenziale ed assistenziale;

u) di acquistare e vendere prodotti ittici non provenienti dal lavoro dei soci;

v) di promuovere, organizzare e gestire ogni e qualunque attività inerente od affine con la pesca o la produzione in genere di prodotti ittici;

z) disbrigo pratiche amministrativo/contabili in materia di pesca e sicurezza anche in favore di non soci.

La cooperativa potrà aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del C.C..

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto



sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.

La società può compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, creditizie, finanziarie e di qualsivoglia natura, atte a raggiungere gli scopi sociali e si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge per sé e per i propri soci. La società, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, può assumere interessenze o partecipazioni in imprese cooperative e no, che svolgano attività similari od integrative e potrà consociarsi ad altre cooperative o consorzi per rendere efficace la propria azione. La società potrà inoltre estendere la propria attività in altri luoghi; a tale scopo il Consiglio di Amministrazione con apposita deliberazione può istituire apposite sezioni soci definendone con proprio regolamento, compiti e poteri, sia nell'ambito della provincia di Livorno che nel resto del territorio nazionale.

I soci si impegnano alle prestazioni necessarie ed idonee al conseguimento degli scopi sociali, alla osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali competenti.

### **TITOLO III SOCI COOPERATORI**

#### **Art. 5 (Soci cooperatori ordinari)**

5.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

5.2 Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti requisiti:

pescatori proprietari di barche e motopescherecci;

i componenti di equipaggi e semplici pescatori;

tutti coloro in genere che, nel rispetto della normativa vigente, siano in grado di raggiungere gli scopi sociali;

elementi tecnici ed amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento della società e comunque mai superiore ai limiti stabiliti per legge.

5.3 Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività economica della cooperativa.

5.4 In ogni caso, non possono divenire soci coloro che esercitino, in proprio, imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

#### **Art. 6 (Categoria speciale di soci cooperatori)**

6.1 L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori (anche sprovvisti dei requisiti di cui all'art. 5) in una categoria speciale in ragione dell'interesse:


a) alla loro formazione professionale;

b) al loro inserimento nell'impresa.

6.2 I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

6.3 Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.4 Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in



coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

6.5 La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. le azioni o il numero di quote che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

6.6 Ai soci si applica la disciplina di legge.

#### **Art. 7 (Domanda di ammissione)**

7.1 Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

7.2 Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

7.3 L'organo amministrativo potrà richiedere all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i requisiti previsti dal precedente art. 5.

7.4 L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

7.5 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul libro dei soci.

7.6 In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. Il consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

7.7 Per tutti gli effetti derivanti dalla qualità di socio e dalle deliberazioni sociali, i soci eleggono domicilio presso la sede della società.

#### **Art. 8 (Conferimenti e azioni dei soci cooperatori)**

8.1 I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote.

8.2 Ogni socio cooperatore deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a Euro 200,00 (duecento/00).

8.3 La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge.

#### **Art. 9 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)**

9.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli Amministratori.

9.2 Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Salvo espressa autorizzazione del consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota.

9.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

#### **Art. 10 (Obblighi del socio)**

I soci lavoratori di cooperativa:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- b) partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti associativi e di lavoro in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge.

Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo delle quote sottoscritte, la quota di ammissione a socio eventualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione.


#### **Art. 11 (Diritti dei soci)**

11.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

11.2 Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determinerà la data d'inizio della consultazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.

11.3 La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite fax oppure posta certificata.

11.4 La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività.



11.5 Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

#### **Art. 12 (Perdita della qualità di socio)**

12.1 La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

#### **Art. 13 (Recesso del socio)**

13.1 Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) il cui rapporto di lavoro – subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo

13.2 Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

13.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

13.4 Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

13.5 Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

13.6 Il recesso non può essere parziale.

#### **Art. 14 (Esclusione)**

14.1 L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine di almeno 10



giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo.

14.2 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

14.3 L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

#### **Art. 15 (Liquidazione)**

15.1 I soci receduti od esclusi hanno diritto alla liquidazione della partecipazione sociale eventualmente rivalutata ai sensi dei successivi artt. 24.6 lett. c) e 25.

La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

15.2 La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545 *quinquies*, comma 3 c.c.

15.3 Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'art. 2545 *quinquies*, la cui liquidazione, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposta in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

#### **Art. 16 (Morte del socio)**

16.1 In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 15.

16.2 Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

16.3 Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 c.c..

16.4 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.


16.5 In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

16.6 In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 15.

#### **Art. 17 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)**

17.1 La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto



sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

17.2 I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14.1, lettere b), c), e d) oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

17.3 La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, con il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 c.c.

#### **Art. 18 (Responsabilità dei soci cessati)**

18.1 Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

18.1 Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

### **TITOLO IV STRUMENTI FINANZIARI**

#### **Art. 19 (Strumenti finanziari)**

19.1 Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ.

#### **Art. 20 (Regolamento)**

20.1 In caso di emissione, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

20.2 La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

#### **Art. 21 (Assemblea speciale)**

21.1 All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

#### **Art. 22 (Nomina del collegio sindacale)**

22.1 Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria

### **TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE**

#### **Art. 23 (Elementi costitutivi)**

23.1 Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori;
- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'art. 24.6, lett. a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 10.1;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

23.2 Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

23.3 Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera c), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

#### **Art. 24 (Bilancio di esercizio)**

24.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

24.3 Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

24.4 Nella redazione del bilancio devono essere riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.

24.5 Gli amministratori e i sindaci, ove nominati, debbono, nelle relazioni di cui agli articoli 2428 e 2429 c.c., indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

24.6 La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:


- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.1.1992 n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici.

24.7 La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

#### **Art. 25 (Ristorni)**

25.1 L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

25.2 La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, deliberano sulla



seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;
- emissione di quote di sovvenzione.

25.3 La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

## **TITOLO VI**

### **DECISIONI DEI SOCI. COMPETENZE E MODALITA'**

#### **Art. 26 (Decisioni dei soci)**

26.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dalle presenti norme per il funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

26.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'autorizzazione, su proposta motivata degli amministratori, dell'esclusione o della limitazione del diritto di opzione;
- g) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- h) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

26.3 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b), c), f), g) e h) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme, rispettivamente, di cui agli artt. 27 e 28.

26.4 Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. 30.

#### **Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta)**

27.1 La consultazione scritta avviene su iniziativa di uno o più amministratori o di tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i soci, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

27.2 Ai soci è assegnato il termine di 10 giorni per trasmettere la risposta, che deve essere scritta e sottoscritta in calce al documento ricevuto, salvo che la proposta indichi un diverso termine, purché non inferiore a giorni cinque e non superiore a giorni trenta.

27.3 La risposta deve contenere un'approvazione o un diniego.

27.4 La mancanza di risposta del socio entro il termine suddetto è considerata voto contrario.

27.5 L'organo amministrativo deve raccogliere le consultazioni ricevute e



comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori ed ai sindaci, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti, nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

27.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

27.7 Il documento contenente la proposta di decisione inviato a tutti i soci ed i documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

#### **Art. 28 (Decisioni mediante consenso espresso per iscritto)**

28.1. Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza assembleare e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei soci, in adesione ad una predefinita proposta di decisione ai sensi del precedente art. 27. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun socio con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della proposta di decisione, del quale il socio consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

28.2. La decisione dei soci si intende formata soltanto qualora pervengano alla società, nelle forme sopraindicate ed entro dieci giorni dal ricevimento della prima comunicazione, i consensi di tanti soci che raggiungano il *quorum* deliberativo previsto al successivo art. 29.2.

28.3. L'organo amministrativo deve raccogliere i consensi scritti ricevuti e comunicarne il risultato a tutti i soci, a tutti gli amministratori, sindaci e revisore, se nominati, indicando:

- i soci favorevoli, contrari o astenuti nonché la quota di capitale da ciascuno rappresentata;
- la data in cui si è formata la decisione, che coincide con la scadenza del termine fissato nella proposta;
- eventuali osservazioni o dichiarazioni relative all'argomento oggetto della consultazione, se richiesto dagli stessi soci.

28.4. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

28.5. I documenti pervenuti alla società e recanti l'espressione della volontà dei soci devono essere conservati dalla società. Tutti i detti documenti possono anche essere redatti e spediti su supporto informatico, corredato di firma digitale.

#### **Art. 29 (Decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto: diritto di voto e *quorum* )**

29.1 Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui agli artt. 27 e 28 presente statuto, se iscritto a libro soci da almeno 90 giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o i voti previsti dall'art. 21.2 se socio sovventore oppure dall'art. 33.4 se socio cooperatore persona giuridica.

29.2 Le decisioni dei soci mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.

### **Art. 30 (Decisioni dei soci mediante deliberazione assembleare)**

30.1 Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e) del precedente art. 26.2 e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

30.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nell'ambito del territorio italiano.

30.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci. In caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino dal libro dei soci.

30.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda, sempre per il caso in cui nelle precedenti convocazioni non si raggiungesse il *quorum* costitutivo necessario.

30.5 In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

### **Art. 31 (Decisioni dei soci mediante deliberazione Assembleare: costituzione e quorum deliberativi)**

31.1 In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

31.2 L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altre località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese col voto favorevole del 51% dei soci con diritto di voto.

### **Art. 32 (Votazioni)**

32.1 Il voto segreto non è ammesso. Il voto non riconducibile ad un socio è un voto non espresso. Per le votazioni in sede assembleare si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

32.2 Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

### **Art. 33 (Voto)**

33.1 Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

33.2 Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

33.3 Per i soci sovventori si applica il precedente art. 21.2.

33.4 Ai soci cooperatori persone giuridiche di cui all'art. 5.3, è possibile attribuire più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità con i criteri stabiliti da un apposito regolamento.

33.5 I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 c.c. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

#### **Art. 34 (Presidenza dell'Assemblea)**

34.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

### **TITOLO VII**

#### **AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 35 (Amministrazione)**

35.1 La Società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione.

35.2 Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di Consiglieri variabile da 1 a 5, ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

35.3 L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

35.4 I componenti dell'organo amministrativo durano in carica per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

35.5 Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente.

#### **Art. 36 (Compiti degli Amministratori)**

36.1 Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

36.2 Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 c.c., dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

36.3 Gli amministratori, qualora lo ritengano opportuno per migliorare la qualità e

l'efficacia dei servizi forniti dalla cooperativa, potranno istituire appositi comitati scientifici, determinandone, con apposita delibera, l'ordinamento e le relative mansioni.

**Art. 37 (Metodi decisionali semplificati)**

37.1 Nel caso in cui la cooperativa sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo art. 38 possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

37.2 La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più amministratori e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

37.3 Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

37.4 La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

37.5 Le decisioni di cui al presente articolo sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

**Art. 38 (Metodo decisionale collegiale)**

38.1 Quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

38.2 A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

38.3 Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

**Art. 39 (Integrazione del Consiglio)**

39.1 In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c.

39.2 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

39.3 In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla



decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

**Art. 40 (Compensi agli Amministratori)**

40.1 Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

**Art. 41 (Rappresentanza)**

41.1 L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

41.2 Essi possono compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Possono, inoltre, aprire ed utilizzare conti correnti bancari, richiedere ed utilizzare affidamenti bancari e/o presso istituti finanziari.

41.3 Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

41.4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

41.5 L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

**TITOLO VIII  
ORGANO DI CONTROLLO**

**Art. 42 (Collegio sindacale)**

42.1 Quando è obbligatorio per legge., i soci provvedono alla nomina del collegio sindacale che ha anche funzioni di controllo contabile.

42.2 Il Collegio sindacale, si compone di tre membri effettivi e due supplenti; il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

42.3 I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi sono rieleggibili.

**Art. 43 (Compiti)**

43.1 Il collegio sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409 *ter* c.c. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento.

**Art. 44 (Organo di controllo facoltativo)**

44.1 Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., con decisione dei soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

44.2 In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale o del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti c.c.

**TITOLO IX  
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

#### **45.1 La cooperativa si scioglie:**

- a) per il decorso del termine;
- b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d) per la perdita del capitale sociale;
- e) nelle ipotesi previste dagli artt. 2437 *quater* e 2473;
- f) per deliberazione dell'assemblea.

45.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

45.3 L'assemblea straordinaria eventualmente convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- a) il numero dei liquidatori;
- b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativi.

#### **Art. 46 (Devoluzione patrimonio finale)**

46.1 In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto con le modalità previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

### **TITOLO X**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Art. 47 (Regolamenti)**

47.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie

47.2 Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.

#### **Art. 48 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)**

48.1 La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

48.2 I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

**Art. 49 (Rinvio)**

49.1 Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Firmato: Gionata Argelli - David Bencini - Biasci Edoardo - Caroti Patrizia - Circelli Salvatore - Fucili Pietro - Fucili roberto - Michele Gori - Giuseppe Grassi - Lanuto Giuseppe - Maria Mennella - Miserini Roberto - Sergio Rinaldi - Gino Di Fraia - Roberta Cocchini=Notaio

COPIA  
COMPRESA ALL'ESAME  
DELLA LEGGE N. 101 DEL 28.2.2017  
Zona. ed. 2/17  
LIVORNO, 7 MARZO 2014

Roberta Cocchini

